

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEGLI INCONTRI DI MEDIA CONCILIAZIONE

- 1) La condizione per chiedere il rinvio dell'incontro fissato dalla segreteria dell'Organismo è aver formalmente aderito alla procedura, mediante l'invio via PEC del modulo telematico di adesione – compilato in ogni sua parte – accompagnato dal versamento delle spese di avvio della procedura, nella misura indicata dalla segreteria nella lettera di convocazione.
- 2) La richiesta motivata di rinvio dell'incontro deve pervenire alla segreteria del Servizio di Mediazione sempre via PEC, entro 3 giorni lavorativi precedenti alla data dell'incontro. Saranno ammesse non più di due richieste di rinvio per ciascuna procedura. Per esigenze organizzative, le richieste eccedenti il predetto limite non verranno prese in considerazione.
- 3) Per esigenze organizzative le richieste tardive non potranno essere prese in considerazione. La richiesta tardiva potrà essere ripresentata all'incontro, in assenza delle parti, dai difensori; in difetto di alcuna richiesta il mediaconciliatore dichiarerà chiusa la procedura per mancata comparizione.
- 4) Le richieste di spostamento dell'orario degli incontri seguono le regole di cui ai precedenti punti 1) e 2).
- 5) L'istanza per essere ammessi all'esenzione dalle spese di mediazione o al gratuito patrocinio – compilata utilizzando il modello messo a disposizione dall'Organismo e corredata di tutta la documentazione richiesta a riprova del diritto al beneficio – deve essere presentata unitamente alla domanda di mediazione oppure all'adesione alla mediazione ovvero al più tardi alla prima seduta di mediaconciliazione. Per esigenze organizzative, le richieste eccedenti i predetti limiti non verranno prese in considerazione.
- 6) L'esame dell'istanza di cui al precedente punto 5) sospende in ogni caso la procedura, che riprende unicamente quando con proprio atto motivato il Segretario Generale ha riconosciuto oppure negato il beneficio richiesto.
- 7) I centri unici di interesse della procedura media conciliativa – vale a dire i raggruppamenti di persone fisiche, di persone giuridiche o comunque di soggetti avente il medesimo interesse o interessi simili coinvolti nella controversia, aventi la medesima difesa tecnica – devono essere dichiarati unitamente alla domanda di mediazione oppure all'adesione alla mediazione ovvero al più tardi alla prima seduta di mediaconciliazione. Per esigenze organizzative, le richieste eccedenti i predetti limiti non verranno prese in considerazione.